

N. Sent.
N. Reg. Gen.
N. Cron.
N. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA

CONTRIBUTO UNIFICATO

in composizione monocratica, nella persona del giudice unico, dott.
, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. . del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno **2005**, rimessa in decisione all'udienza del 10.11.2011 e
vertente

tra

Rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mion e dall'avv. Matteo Mion, con studio
in Padova, p.zza Petrarca n. 8B, presso il quale ha eletto domicilio

ATTORE

e

**ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., in qualità di Impresa designata per il FONDO DI
GARANZIA VITTIME DELLA STRADA**

Rappresentata e difesa dagli avv.ti Livio e Maria Grazia Riccitiello, con studio in
Padova, via Santa Eufemia n. 1, presso il quale ha eletto domicilio

CONVENUTA

Oggetto: responsabilità extracontrattuale

Conclusioni delle parti

Per l'attore

nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro di cui è causa, conseguentemente condannarsi Assicurazioni Generali spa, quale impresa designata per la Regione Veneto alla liquidazione di sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da _____, nella misura che, anche all'esito della ctu depositata dal dott. _____, si può così specificare:

Danno non patrimoniale:

danno biologico permanente 67% (29 anni)	€ 604.594,00;
danno biologico temporaneo:	
al 100% di giorni 270 (€ 136,00 al giorno)	€ 36.720,00;
al 75% di giorni 90 (€ 100 al giorno)	€ 6.750,00;
sofferenza (aumento personalizzato 25%)	€ 151.148,50;
danno alla capacità lavorativa specifica 75%	€ 256.485,43;
totale parziale	€ 1.055.697,93;

Danno patrimoniale:

danno materiale	€ 1.000,00;
spesa per la ctu geom	€ 2.590,56;
spesa per la ctp per. Ind.	€ 1.200,00;
spesa per la ctp ing.	€ 2.224,00;
spesa per la consulenza geom.	€ 765,52;
spesa per la ctu dott.	€ 960,00;
spesa per la ctp dott.	€ 960,00;
spese legali studio	€ 12.308,64;
rifusione del contributo unificato	€ 348,00;
spese mediche future	€ 30.600,00;
spese legali come da nota spese.	

Totale parziale € 52.956,72.

Per un totale così ottenuto pari ad € 1.108.654,65.



Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo effettivo, nonché con rifusione integrale e distrazione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.

Per la convenuta

In principalità: respingersi le domande tutte formulate dall'attore, con rifusione di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori di legge.

In via subordinata, limitarsi il risarcimento dovuto ad una somma massima di € 150.000,00 con compensazione delle spese di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda risulta fondata.

Ed invero, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare: a) che l'incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell'altro mezzo; b) che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto.

Nel caso di specie la dimostrazione della responsabilità nei termini sopra detti si ricava dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio chiamato a fornire una descrizione dinamico-ricostruttiva delle probabili cause del sinistro di cui è causa.

Il ctu Fais a pagina 32 del proprio elaborato rappresenta che *"l'andamento di sole tracce di scarroccia mento impresse dalla Peugeot sull'asfalto paiono derivare da un movimento irregolare del veicolo e non da un "normale" sbandamento per poca aderenza (la situazione dell'asfalto asciutto e regolare non consente di ipotizzarlo), né da una imperfetta manovra ad opera del conducente (esperto con patente di categoria D/C): manca infatti l'istintiva azione di controsterzo che sempre segue uno spostamento irregolare del veicolo"*; analizzate, quindi, le tracce impresse sull'asfalto dallo scarroccia mento, il consulente d'ufficio ritiene che sia *"altamente probabile che l'autovettura Peugeot 605, una decina di metri prima di iniziare lo sbandamento, sia stata urtata nella parte posteriore sinistra da altro veicolo proveniente da tergo"*.

Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente d'ufficio sono condivisibili in quanto prive di contraddizioni e vizi logico-giuridici; esse, pertanto, portano a ritenere integrata la dimostrazione della responsabilità di altro soggetto nella causazione dell'evento. In considerazione della natura del luogo dove si è verificato l'incidente – autostrada A4 – si deve ritenere altamente probabile che l'autore materiale fosse un soggetto tenuto alla responsabilità obbligatoria RCA, sicché il soggetto tenuto al risarcimento è la compagnia assicurativa convenuta quale impresa designata per il fondo di garanzia vittime della strada.

Considerata, pertanto, acquisita la prova dell'*an debeat*, si deve avere riguardo alle risultanze della consulenza medico legale per procedere alla liquidazione del danno.

Orbene, il ctu, ritenuta la sussistenza di un nesso causale tra le lesioni residue all'attore e il sinistro di cui è controversia, ha stimato un danno biologico permanente nella misura del 67%, oltre ad una invalidità temporanea di giorni 270 al 100% e di giorni 90 al 75%; ha inoltre indicato un'invalidità lavorativa per giorni 360.

Sulla scorta di siffatte indicazioni, anch'esse prive di contraddizioni, si può liquidare il danno, tenendo conto delle tabelle milanesi in uso presso questo tribunale, aggiornate al 2011: ne discende che, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (29 anni), e in considerazione della personalizzazione del 10% della liquidazione avuto riguardo alle difficoltà che il danneggiato incontrerà nella vita quotidiana, spetta all'attore il risarcimento di € 665.053,40 a titolo di danno biologico permanente; quanto al danno da inabilità temporanea, assunto un valore *pro die* di € 100,00, spetterà un ristoro di € 33.750,00. Infine, quanto al danno alla capacità lavorativa specifica – contenuto dal ctu nel 75% – avuto riguardo al reddito dichiarato nell'anno precedente il sinistro (€ 45.500 circa) e al coefficiente c) corrispondente all'età del soggetto desunto dalle tabelle per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, deve liquidarsi l'importo di € 180.000,00, al netto della riduzione applicata per compensare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Quanto al danno patrimoniale, non si riscontra adeguata prova da parte dell'attore delle spese mediche future, sicché non può trovare riconoscimento

siffatta voce di danno, mentre va liquidata la somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento per il danno subito dall'autovettura.

Spetta infine all'attore il rimborso per le spese sostenute per le consulenze di parte, mentre le spese di ctu vengono poste a carico della convenuta, unitamente alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,

1. **ACCOGLIE** la domanda promossa da _____ nei confronti di ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. e, per l'effetto, **CONDANNA** ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. al pagamento in favore di _____ a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, della somma di € 878.803,40, oltre agli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data del sinistro, 11.2.2001, calcolati sulla somma devalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, oltre alla rivalutazione e agli interessi dal 30.6.2011 (data di aggiornamento delle tabelle milanesi) fino al saldo effettivo; **CONDANNA** ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. al pagamento in favore di _____ a titolo di ristoro del danno patrimoniale della somma di € 6.149,52, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
2. **CONDANNA** ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. al pagamento in favore di _____ delle spese di lite, che si liquidano in € 11.960,00, di cui € 460,00 per spese vive, € 3.500,00 per diritti, € 8.000,00 per onorari, oltre al rimborso per spese generali, cpa ed iva.
3. **PONE** in via definitiva le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico di ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a..

Così deciso in Padova, il 5.3.2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Laura ~~FERRARETTO~~

il Giudice

dott.

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 13 MAR. 2012

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Laura ~~FERRARETTO~~